



PROVINCIA DI FERRARA

PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**Allegato "D" alla Deliberazione di Consiglio Provinciale:
n° 12391 del 27 febbraio 2008:**

*"Approvazione del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della
Provincia di Ferrara"*

Servizio Risorse Idriche e Tutela Ambientale
della Provincia di Ferrara
C.so Isonzo 105/a
44100 Ferrara
Tel. 0532 299552
Fax 0532 299553
piano.aria@provincia.fe.it



PROVINCIA DI FERRARA

Responsabile di progetto
Paola Magri

Collaborazione tecnica, progettazione, coordinamento, redazione
Luigi Dal Cin

Collaborazione tecnica
Apollonia Cinzia Tatone
Filippo Barattini
Licia Pranovi
Marco Romanelli

Collaborazione amministrativa
Nadia Castaldi
Pierangela De Luigi
Simona Poltronieri
Rosanna Zattoni

Gruppo Tecnico di supporto

Provincia di Ferrara, Servizio Risorse Idriche e Tutela Ambientale – Paola Magri, Cinzia Tatone, Luigi Dal Cin, Filippo Barattini, Licia Pranovi, Marco Romanelli
Provincia di Ferrara, Servizio Politiche della Sostenibilità e Cooperazione Internazionale – Gabriella Dugoni, Sara Marzola, Daniela Guidi
Provincia di Ferrara, UOPC Energia e Mobilità – Franco Robustini, Dario Vinciguerra
Provincia di Ferrara, Servizio Viabilità – Claudia Filippini
Provincia di Ferrara, Servizio Produzione e Sviluppo Agricolo – Maurizio Andreotti
Provincia di Ferrara, Settore Pianificazione Territoriale – Massimo Mastella, Manuela Coppari
Provincia di Ferrara, Settore Amministrazione – Lorenzo Minganti
Provincia di Ferrara, Ambito Territoriale Ottimale 6 – Leonardo Malatesta
Comune di Ferrara, Servizio Ambiente – Alberto Bassi
Comune di Ferrara, Servizio Pianificazione Territoriale – Andrea Ansaloni
Comune di Ferrara, Servizio Mobilità e Traffico – Alberto Croce
ARPA, Sez. di Ferrara, Servizio Sistemi Ambientali – Giovanni Garasto, Enrica Canossa
AUSL, Servizio Igiene Pubblica – Giuseppe Fersini
AUSL, Servizio di Epidemiologia e Comunicazione – Aldo De Togni
AMI Agenzia Mobilità Impianti – Michele Balboni

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL
PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO della QUALITÀ DELL'ARIA

INDICE	5
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI	
TITOLO I - Efficacia, finalità, ambito di applicazione, obiettivi, durata del Piano	7
PARTE SECONDA - LE POLITICHE PER IL RISANAMENTO	
TITOLO II – Pianificazione in materia di mobilità	11
TITOLO III – Promozione del trasporto pubblico locale	12
TITOLO IV – Razionalizzazione della logistica urbana e dei flussi di traffico	15
TITOLO V – Mobilità pedonale e ciclabile	18
TITOLO VI – Adeguamento del parco veicolare circolante e incremento dell'uso dei carburanti a basso impatto ambientale	19
TITOLO VII – Sistema insediativo	20
TITOLO VIII – Impianti termici civili	25
TITOLO IX – Sistema produttivo	27
TITOLO X – Agricoltura	32
TITOLO XI – Informazione, educazione ambientale e partecipazione	33
PARTE TERZA – LA GESTIONE DELLE EMERGENZE	
TITOLO XII – Il Piano d'Azione	35
PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E TRANSITORIE	37

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I – EFFICACIA, FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI, DURATA DEL PIANO

Art. 1

Efficacia del Piano

1. Il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PTRQA) in qualità di piano di settore a valenza territoriale è, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 20/2000, parte integrante del PTCP della Provincia di Ferrara e quale fonte normativa produce i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, secondo la disciplina di seguito descritta.

2. Il presente Piano detta indirizzi, direttive e prescrizioni, secondo quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 20/00.

Per indirizzi (I) si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sott'ordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle realtà locali interessate.

Per direttive (D) si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sott'ordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione.

Per prescrizioni (P) si intendono le disposizioni dei piani, predisposte nel rispetto dei principi di cui all'art. 9 della L.R. n. 20/00 e nell'osservanza degli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

3. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.

Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

4. Nella parte urbanistico – territoriale il PTRQA è atto di indirizzo e coordinamento, con i contenuti di cui all'art. 20, comma 2, D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti delle pianificazioni comunali, ai sensi dell'art. 26, comma 2, L.R. n. 20/00, nel rispetto del principio di sussidiarietà. La necessaria conformità della pianificazione urbanistica comunale al PTRQA, in quanto parte del PTCP, è riscontrata con il procedimento di cui all'art. 32 della L.R. n. 20/00.

Art. 2

Gli elaborati del Piano

Il presente Piano si compone dei seguenti elaborati: Quadro Conoscitivo, Relazione di Piano, VALSAT e Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 3

La Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci rappresenta l'organo a cui è demandata la verifica periodica e la proposta di modifica del Piano nel rispetto dei principi e delle procedure fissate nel Piano medesimo.
2. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal suo Presidente almeno una volta l'anno entro il 20/9 per la stesura del Piano d'Azione annuale e per la verifica dell'efficacia delle azioni di risanamento e dell'applicazione delle presenti Norme Tecniche. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata inoltre su iniziativa di 1/5 dei suoi componenti.
3. Potranno essere convocate riunioni allargate per la discussione di argomenti che riguardano tutti i Comuni o che coinvolgono Enti, soggetti privati ed Autorità diverse.
4. Ai fini della verifica delle azioni di risanamento realizzate e dell'applicazione delle presenti Norme, i Comuni e la Provincia presentano alla Conferenza dei Sindaci, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione riassuntiva che sarà redatta sulla base di indicatori specificatamente definiti dalla Conferenza stessa.
5. La Conferenza è supportata dal punto di vista tecnico dal Servizio Risorse Idriche e Tutela Ambientale della Provincia di Ferrara che potrà avvalersi come supporto specialistico di ARPA, dell'Agenzia di Ambito territoriale Ottimale per i Servizi Pubblici e dell'Agenzia Provinciale per la Mobilità.

Art. 4

Finalità e obiettivi generali

1. Il presente PTRQA ha efficacia su tutto il territorio provinciale e si pone l'obiettivo principale di individuare misure a medio-lungo termine per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria indicati dalla legge, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 351/99, sulla base della L.R. 3/99 dell'Emilia-Romagna, artt. 121 e 122, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite.
2. Resta affidata al Piano d'Azione, di cui alla Parte III delle presenti Norme Tecniche, la programmazione delle misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 351/99.
3. Oltre agli obiettivi generali di tutela della salute umana e di salvaguardia degli ambienti naturali, sono obiettivi specifici del presente Piano:
 - a) Aumentare le conoscenze e favorire la diffusione delle informazioni acquisite sugli inquinanti atmosferici e i loro effetti sulla salute;
 - b) Diminuire la produzione di inquinanti atmosferici causata dall'utilizzo dei veicoli a motore;
 - c) Diminuire quantità e pericolosità degli inquinanti atmosferici;
 - d) Incentivare pratiche edilizie ad alta efficienza energetica;
 - e) La gestione del territorio coerente con il risanamento della qualità dell'aria.

Art. 5

Definizione degli ambiti territoriali

1. La zonizzazione provinciale della qualità dell'aria è recepita nel Quadro Conoscitivo e nella Relazione di Piano e individua, ai sensi del D.Lgs. n. 351/99, artt. 7, 8, 9:

- le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, in cui definire il Piano di Azione contenente le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- le zone del proprio territorio in cui i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza ovvero sono compresi tra il valore limite e valore limite più il margine di tolleranza, in cui definire il Piano di Risanamento contenente misure per il raggiungimento dei valori limite;
- le zone del proprio territorio in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi, in cui definire il Piano di Mantenimento contenente misure per conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite.

2. Per il Materiale Particolato PM10 il Piano di Risanamento agisce su un'unica zona coincidente con l'intero territorio provinciale in virtù delle caratteristiche di alta diffusività e di formazione secondaria proprie di tale inquinante.

3. Per gli Ossidi di Azoto il Piano di Risanamento agisce su un'unica zona coincidente con l'intero territorio provinciale in quanto, pur non superando i limiti di riferimento, rappresenta inquinante a medio/basso gradiente spaziale, precursore di inquinanti che presentano invece superamenti dei limiti, quali PM10 e Ozono.

Art. 6

Obiettivi di qualità dell'aria

1. Ai sensi dell'art. 8 del DLgs 351/99 i Piani di Azione e di Risanamento devono consentire il raggiungimento dei valori limite per gli inquinanti normati dal DM 60/02 entro il termine previsto dallo stesso DM, in particolare:

Biossido di zolfo

Valore limite orario per la protezione della salute umana 1° gennaio 2005

Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana 1° gennaio 2005

Valore limite per la protezione degli ecosistemi 19 luglio 2001

Biossido di azoto

Valore limite orario per la protezione della salute umana 1° gennaio 2010

Valore limite annuale per la protezione della salute umana 1° gennaio 2010

Valore limite annuale per la protezione della vegetazione 19 luglio 2001

Materiale particolato PM 10

Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana 1° gennaio 2005

Valore limite annuale per la protezione della salute umana 1° gennaio 2005

Piombo

Valore limite annuale per la protezione della salute umana 1° gennaio 2005

Benzene

Valore limite annuale per la protezione della salute umana 1° gennaio 2010

Monossido di carbonio

Valore limite per la protezione della salute umana 1° gennaio 2005

2. Al fine di ottemperare a quanto previsto dalle normative sopra richiamate, la Provincia di Ferrara si pone l'obiettivo di ridurre gli inquinanti critici emessi sul proprio territorio. Le percentuali di riduzione riferite agli inquinanti critici, espresse in t/anno nel territorio provinciale e suddivise per macrosettore, sono indicate al punto 8.1.1 della Relazione di Piano.

Art. 7**Durata del Piano**

Il presente Piano ha durata pari a 10 anni.

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione continuano ad avere efficacia anche decorso tale periodo, fino all'elaborazione del nuovo Piano.

PARTE SECONDA – LE POLITICHE PER IL RISANAMENTO

TITOLO II – PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI MOBILITA'

Art. 8

Predisposizione dei Piani (D)

1. I Comuni e le altre pubbliche amministrazioni recepiscono le norme del presente PTRQA in base all'efficacia di cui all'art. 2, comma 2, nei propri strumenti di pianificazione e programmazione.

2. In particolare, i Comuni e la Provincia, ciascuno per la propria competenza, sono tenuti a redigere, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente PTRQA, i Piani di settore in materia di mobilità:

- a) Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana (PTVE)
- b) Piano di Bacino del Trasporto pubblico locale (PTB)
- c) Piano Urbano della Mobilità (PUM)
- d) Piano Urbano del Traffico (PUT)

3. I suddetti Piani dovranno comunque contenere una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) che verifichi la loro coerenza con il presente Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria.

4. Nell'ambito del proprio PUT il Comune di Ferrara è impegnato a redigere un Conto Locale dei Trasporti come strumento di rendicontazione e di informazione per i cittadini sui costi e sui benefici connessi alla gestione del sistema della mobilità nel suo complesso, e per garantire adeguata consapevolezza sull'entità, anche economica, delle esternalità ad esso connesse.

5. Il Comune di Ferrara è tenuto a realizzare parcheggi attrezzati di attestamento e interscambio nella corona del centro urbano per le direttrici stradali primarie di accesso entro 18 mesi dall'approvazione del presente Piano.

TITOLO III – PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 9 (I)

Ambito di applicazione e obiettivi

1. Il trasporto privato motorizzato su gomma è fonte di emissioni composite comprendenti particolato di varia granulometria, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, benzene, composti organici. Di conseguenza le azioni che tendono a ridurre le emissioni dovute al trasporto privato motorizzato agiscono contemporaneamente su tutti gli inquinanti emessi non essendo possibile differenziare territorialmente le emissioni dei singoli inquinanti. Poiché l'intero territorio provinciale è critico rispetto a PM10 e Ozono, le azioni del presente titolo si intendono applicate all'intero territorio provinciale salvo esplicita diversa indicazione contenuta nelle norme. In tale ambito, obiettivo prioritario della Provincia di Ferrara è aumentare la diversione modale da mezzo di trasporto privato a mezzo di trasporto pubblico.

Art. 10 (I)

Utilizzo, adeguamento e sviluppo delle infrastrutture ferroviarie

1. La Provincia promuove forme di concertazione e coordinamento con la Regione, i proprietari e gestori delle reti e i gestori dei servizi ai fini del miglioramento del servizio, dell'adeguamento e del potenziamento della rete infrastrutturale su ferro.
2. La Provincia anche in collaborazione con le Istituzioni e gli Enti competenti promuove lo sviluppo del trasporto pubblico su rotaia attraverso:
 - a) l'elettrificazione completa delle linee già esistenti;
 - b) l'estensione della rete ferroviaria verso i principali attrattori;
 - c) l'ammodernamento del materiale rotabile anche ai fini del trasporto biciclette;
 - d) l'attivazione e lo sviluppo di centri di interscambio pubblico-privato in corrispondenza di stazioni di particolare importanza;
 - e) il miglioramento dell'accessibilità ciclabile alle stazioni ferroviarie.
3. I proprietari e i gestori delle reti dovranno adeguare i propri piani e programmi economico-finanziari al fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 2 lettere a) b) e c).
4. I Comuni, tramite i propri strumenti urbanistici, perseguono gli obiettivi di cui al precedente comma 2 lettere d) ed e) prevedendo le necessarie infrastrutture, programmandone e concertandone la realizzazione con la Provincia.
5. La Provincia e i Comuni sono tenuti a valutare come ipotesi prioritaria l'alternativa costituita dal collegamento ferroviario, anche di tipo 'leggero' (es. metropolitane di superficie), rispetto alla costruzione di nuovi tratti stradali, in tutti i casi di soluzione delle situazioni di congestione delle arterie esistenti in particolare se gravate dal traffico locale.
6. Per la definizione di Accordi che interessano interventi relativi a nuove stazioni, fermate, collegamenti o servizi ferroviari di rilevanza regionale, le Amministrazioni Locali, di

concerto con la Regione, sottopongono tali interventi anche a specifiche analisi e verifiche di compatibilità con l'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale.

Art. 11 (D)

Riqualificazione e sviluppo del trasporto pubblico locale su gomma

1. I Comuni e la Provincia, in collaborazione con l'Agenzia Provinciale della Mobilità ed i Gestori del Servizio Pubblico, al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del trasporto pubblico locale (TPL), mettono in atto, ognuno per quanto di propria competenza, azioni finalizzate a:

- a) ottimizzazione dell'attuale servizio urbano ed extraurbano del trasporto pubblico locale attraverso la progressiva implementazione del Piano dei Servizi di trasporto collettivi (ivi compreso lo sviluppo di servizi a chiamata verso le fermate ferroviarie in aree a domanda medio/debole);
- b) istituzione di servizi di collegamento rapido tra parcheggi di interscambio/attestamento ed il centro città e le aree a più elevata concentrazione di attività industriali e commerciali;
- c) maggiore integrazione e coordinamento tra i servizi di TPL su gomma e su ferro;
- d) potenziamento dei servizi di trasporto in occasione di particolari eventi per i quali è prevedibile un sensibile aumento della domanda;
- e) incremento della velocità commerciale dei mezzi pubblici e la regolarità del servizio (eventualmente, laddove necessario, individuando e istituendo corridoi dedicati);
- f) individuazione degli interventi strutturali di miglioramento dell'accessibilità (pensiline, spazi necessari di fermata, pannelli informativi, percorsi di accesso alle fermate);
- g) potenziamento della rete di vendita dei titoli di viaggio, anche eventualmente presso aziende ed enti pubblici, al fine di garantirne la massima reperibilità;
- h) miglioramento della qualità, del comfort e dell'accessibilità delle vetture;
- i) riduzione delle emissioni inquinanti attribuibili al trasporto pubblico attraverso l'adeguamento dei mezzi mediante:
 - I. idonei dispositivi anti-particolato;
 - II. l'uso di combustibile meno inquinante;
 - III. ringiovanimento delle flotte;
 - IV. immissione, per i nuovi mezzi, di bus alimentati a metano in modo da accrescere la quota parte della flotta "ecologica" bus (attraverso la progressiva totale trasformazione della flotta urbana a metano). L'Agenzia Provinciale per la Mobilità deve prevedere nel contratto di servizio, entro 1 anno dall'entrata in vigore del PTRQA e comunque in occasione del nuovo affidamento del servizio di TPL, che le aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico acquistino mezzi per il servizio pubblico alimentati esclusivamente a metano o mezzi elettrici.

2. La verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati sarà valutata dalla Conferenza dei Sindaci con le modalità previste dall'art. 3.

Art. 12 (D)

Potenziamento del T.P.L. su gomma a specifica destinazione

1. I Comuni, entro 1 anno dall'entrata in vigore del PTRQ, in base ai fabbisogni dei propri territori, in collaborazione con Provincia, l'Agenzia Provinciale della Mobilità e le Aziende dei Servizi, realizzano la progettazione di servizi di trasporto pubblico a specifica destinazione, anche in ottica intercomunale, quali:

- servizio di trasporto scolastico;
- servizio di Bus a chiamata;
- servizi di trasporto per l'Università, i centri ospedalieri e altri siti di interesse sovracomunale.

TITOLO IV – RAZIONALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA URBANA E DEI FLUSSI DI TRAFFICO

Art. 13 (I)

Obiettivi

1. La ristrutturazione della Logistica Urbana per il trasporto merci dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- a) riduzione del numero dei veicoli per il trasporto merci circolanti mediante una concentrazione dei carichi unitari e la realizzazione di piattaforme logistiche urbane;
- b) razionalizzazione del percorso di detti mezzi con aumento della velocità commerciale e dell'efficienza del servizio;
- c) riduzione dei chilometri percorsi a parità di servizio, anche mediante la creazione di vie preferenziali di accesso alle sedi di attività commerciali e la gestione informatica degli itinerari;
- d) riduzione dell'occupazione impropria delle sedi viarie e dei suoli pubblici con conseguente riduzione della congestione del traffico.

Art. 14 (D)

Il Piano della Logistica

1. Il Comune di Ferrara, e se necessario anche altri centri della provincia su decisione della Conferenza dei Sindaci, sono tenuti, entro 1 anno dall'entrata in vigore del PTRQA, a:

- a) sviluppare un Piano della logistica che affronti esplicitamente i temi della riorganizzazione dei flussi di merci,
- b) attuare il coordinamento degli interventi infrastrutturali per l'accesso alla città dei mezzi commerciali e procedere alla riorganizzazione delle modalità e delle attività di raccolta e distribuzione delle merci in ambito urbano attraverso lo studio e l'implementazione di misure di regolamentazione (nuovo dimensionamento e collocazione aree di carico e scarico, razionalizzazione percorsi, introduzione di tariffe di accesso differenziate in funzione dei vettori e dei tipologie di veicoli, ecc.), l'adozione di tecnologie telematiche di supporto, la creazione di strutture dedicate (piattaforme logistiche);
- c) istituire un "logistic manager", ovvero una figura tecnica specificatamente dedicata al tema della logistica urbana, dotata di ampi poteri e, analogamente a quanto previsto per il cosiddetto "Mobility manager" d'Area, indirizzata a svolgere un ruolo attivo di coordinamento tra le parti interessate;
- d) individuare un fondo apposito nel quale far confluire eventuali cofinanziamenti Statali, Regionali e Provinciali per sostenere la azioni di rinnovamento della logistica urbana e sostenere l'adeguamento delle flotte commerciali che operano nella logistica urbana in una logica di razionalizzazione e di diminuzione delle emissioni inquinanti;
- e) prevedere l'applicazione di forme di tariffazione premianti - anche indirettamente - per quegli utilizzatori (caricatori, clienti finali, esercenti, ecc.) che, attraverso la aggregazione dei carichi o l'affidamento congiunto delle movimentazioni, permettano di ridurre la quota di movimenti in auto-provvigionamento e/o in

- conto proprio, e consentano così di contenere le percorrenze dei veicoli commerciali;
- f) perfezionare i criteri di rilascio dei permessi di accesso e circolazione nella ZTL in relazione al contributo che le diverse tipologie e categorie interessate forniscono all'inquinamento atmosferico, penalizzandole in base alla quantità di emissioni prodotte;
 - g) incentivare la pratica del *van-sharing*;
 - h) individuare e definire strutture di appoggio e deposito in luoghi interni alla città e facilmente accessibili agli utenti finali e agli esercenti che sopperiscano alla mancanza di spazi di magazzino.

Art. 15 (D)

Snellimento dei flussi del traffico veicolare

1. I Comuni e la Provincia per quanto di competenza sono tenuti ad osservare, nell'espletamento delle proprie funzioni relative alla gestione delle strade comunali e provinciali, i seguenti indirizzi per la razionalizzazione e lo snellimento dei flussi del traffico:

- a) regolazione opportuna degli impianti semaforici;
- b) potenziamento dei sistemi di controllo degli accessi, dei sistemi di monitoraggio automatizzato dei flussi di traffico, dei sistemi di diffusione delle informazioni all'utenza in tempo reale, con l'utilizzo dei canali multimediali e delle tecnologie informatiche, compresi i sistemi di indirizzamento ai parcheggi;
- c) utilizzo di adeguata segnaletica relativa ai provvedimenti adottati sulla circolazione;
- d) razionalizzazione dei lavori stradali in relazione agli orari di maggior flusso di traffico;

2. Il Comune di Ferrara e i Comuni individuati dalla Conferenza dei Sindaci sono tenuti a progettare e realizzare interventi di moderazione della velocità in particolare attraverso:

- a) la sostituzione degli incroci, anche semaforizzati, con rotatorie
- b) l'introduzione nei centri urbani di sistemi automatici per il controllo dei limiti di velocità;
- c) provvedimenti di modifica strutturale delle sedi stradali che inducano la riduzione della velocità e aumentino la sicurezza dell'utenza debole;
- d) la progressiva estensione delle zone con limite di velocità di 30 Km/h nei centri urbani

Art. 16 (D)

Aspetti gestionali e provvedimenti di regolazione della domanda

1. Il Comune di Ferrara e i Comuni individuati dalla Conferenza dei Sindaci sono tenuti a progettare e realizzare interventi gestionali, consistenti in particolare:

- a) nell'attivazione di misure coordinate di modifica degli orari degli istituti scolastici (giornalieri e settimanali) ed eventualmente degli enti pubblici per mitigare la

- concentrazione temporale dei flussi e ridurre il numero degli spostamenti (Piano degli Orari e Piani Spostamento Casa-Lavoro),
- b) nella predisposizione di misure specifiche per contenere l'accompagnamento individuale motorizzato degli scolari;
 - c) nel costante adeguamento delle tariffe per l'uso delle aree di sosta ubicate nelle zone centrali con variabilità per fasce orarie e aree concentriche al fine di garantire efficacia alle politiche dissuasive nei confronti dell'uso dei veicoli privati nel centro storico;
 - d) nel lavaggio periodico delle strade.

Art. 17 (D)

Tavolo di coordinamento dei Mobility Manager

1. Viene istituito il Tavolo Provinciale di Coordinamento dei Mobility Manager. Le aziende con le soglie dimensionali individuate dal D.M. 27/03/98 sono tenute a redigere i Piani di spostamento casa-lavoro e presentare tali Piani al Tavolo di coordinamento dei Mobility Manager entro 18 mesi dall'entrata in vigore del PTRQA.

2. Il Tavolo di cui fanno parte tutti i Mobility Manager pubblici e privati viene periodicamente convocato dal Coordinamento per verificare e condividere buone prassi, problemi, proposte progettuali con particolare riferimento ai seguenti temi:

- a. promozione dell'uso del trasporto pubblico e della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro
- b. promozione di car pooling casa/lavoro
- c. servizi di trasporto dedicati alle zone industriali o zone con significativa aggregazione di servizi;
- d. promozione del telelavoro;
- e. ottimizzazione degli orari di lavoro e scolastici;
- f. intermodalità;
- g. razionalizzazione dell'uso dell'auto privata;
- h. mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;
- i. comunicazione, informazione, sensibilizzazione dei dipendenti e della popolazione.

TITOLO V – MOBILITA' PEDONALE E CICLABILE

Art. 18 (I)

Promozione della mobilità pedonale

I Comuni favoriscono la mobilità pedonale nei propri strumenti pianificatori mediante l'istituzione e un progressivo incremento delle zone pedonali e/o a traffico limitato e l'introduzione di norme che prevedano, sempre in sede di nuove urbanizzazioni e là dove possibile in sede di rifacimenti e riqualificazioni urbane, marciapiedi di larghezza e caratteristiche di sicurezza idonei.

Art. 19 (D)

Promozione della mobilità ciclabile

1. I Comuni individuano i percorsi ciclabili da realizzare o adeguare in ambito urbano ed extraurbano e trasmettono gli elaborati alla Provincia entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano, con particolare riferimento:

- a) al completamento, connessione e messa in sicurezza dei percorsi ciclabili e ciclopedonali già realizzati;
- b) all'estensione dei percorsi ciclabili e ciclo-pedonali di avvicinamento alle scuole (percorsi sicuri casa-scuola) e sugli itinerari a più elevata frequentazione;
- c) alla creazione di nuovi parcheggi coperti per le biciclette e alla razionalizzazione e copertura di quelli esistenti, specie nei punti di interscambio modale e nelle zone di maggiore aggregazione di utenza;
- d) al potenziamento ed estensione del servizio di noleggio giornaliero biciclette (anche a pedalata assistita) in particolare presso i parcheggi di attestamento/interscambio già esistenti o previsti.

2. I Comuni istituiscono un apposito capitolo di spesa per la realizzazione delle azioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) alimentato anche con parte degli introiti provenienti dalle sanzioni amministrative riscosse in violazione al Codice della Strada.

3. La Provincia promuoverà forme di coordinamento per l'attivazione di cofinanziamenti per la realizzazione delle nuove opere e per l'ottimizzazione delle esistenti.

TITOLO VI – ADEGUAMENTO DEL PARCO VEICOLARE CIRCOLANTE E INCREMENTO DELL'USO DEI CARBURANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Art. 20 (D)

Adeguamento del parco veicolare pubblico

1. Gli Enti locali territoriali e gli altri Enti pubblici sono tenuti:

- a) ad acquistare, dall'entrata in vigore del presente Piano, salvo i casi di accertata impossibilità tecnica, esclusivamente nuovi veicoli a basso impatto ambientale (metano, GPL, elettrici, ibridi);
- b) a sostituire i veicoli non catalizzati ancora presenti nel proprio parco veicolare;
- c) a richiedere, in sede di contrattazione con le Aziende di Gestione dei Servizi Pubblici, l'installazione programmata e graduale di efficaci dispositivi antiparticolato sui mezzi di trasporto esistenti e l'acquisizione esclusivamente di nuovi mezzi di cui alla lettera a).

Art. 21 (D)

Incremento dell'uso dei carburanti e dei veicoli a basso impatto ambientale

1. Gli Enti locali e territoriali e gli altri Enti pubblici sono tenuti ad introdurre nei capitolati d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche o per la fornitura di beni e servizi punteggi premianti per le aziende appaltatrici che utilizzino mezzi con standard ambientali almeno Euro 3 o mezzi a basso impatto ambientale quali veicoli elettrici, a gas metano, a G.P.L., idrogeno e ibridi.

2. Le Aziende di Gestione dei Servizi Pubblici e gli Enti Locali sono tenuti ad incrementare di anno in anno la percentuale di utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale.

3. Gli Enti Locali e territoriali, in collaborazione con le Associazioni di categoria, sono tenuti a ricercare tutte le soluzioni normative, organizzative, strutturali necessarie ad implementare sul territorio la rete di distributori di carburanti a basso impatto ambientale (metano, G.P.L., idrogeno ed elettrico).

Art. 22 (I)

Adeguamento del parco veicolare privato

Gli Enti Locali e territoriali favoriscono e promuovono l'incremento delle quote di veicoli privati a basso impatto ambientale (alimentati a GPL o gas metano, ibridi o elettrici) anche attraverso adeguate forme di incentivazione economica.

TITOLO VII – SISTEMA INSEDIATIVO

ART. 23 (I)

Obiettivi

1. La Provincia e i Comuni, negli atti di programmazione e pianificazione di propria competenza, in particolare la Provincia nel P.T.C.P., nel Piano Energetico, nel P.T.V.E. (Piano Traffico per la Viabilità Extraurbana) e nel P.T.B. (Piano dei Trasporti di Bacino del trasporto pubblico locale), i Comuni nei PSC e POC e negli eventuali PUM (Piani Urbani Mobilità) e PUT (Piani Urbani del Traffico), devono tener conto degli obiettivi del presente articolo e contribuire a perseguirli.
2. Obiettivo generale del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria riguardo ai sistemi insediativi è quello di assicurare la sostenibilità degli impatti degli insediamenti sulla qualità dell'aria.
3. La Provincia e i Comuni, negli atti pianificatori di propria competenza, perseguono tale obiettivo:
 - a) adottando strategie di pianificazione che contrastino la dispersione insediativa nella localizzazione di nuove aree residenziali e produttive, privilegiando localizzazioni servite da TPL o dalla rete ferroviaria e, per gli ambiti produttivi, quelle situate in prossimità della grande rete viaria, al fine di disincentivare l'utilizzo del mezzo di trasporto privato a favore dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico a ridotto impatto ambientale o di forme di trasporto che riducano l'utilizzo di mezzi di trasporto su gomma.
 - b) contribuendo alla sostenibilità degli insediamenti residenziali e produttivi indirizzandone l'efficienza energetica, al fine di diminuire le emissioni in atmosfera;
 - c) contribuendo a perseguire obiettivi di qualità per le condizioni di salubrità ambientale, con specifico riferimento alla qualità dell'aria.
4. I Comuni e la Provincia perseguono l'obiettivo di contrastare la dispersione insediativa localizzando le nuove aree sia residenziali che produttive prevalentemente in prossimità della grande rete viaria o della rete ferroviaria.

Art. 24 (D)

ValSAT dei piani

1. La Provincia e i Comuni, nel procedimento di elaborazione e approvazione dei propri piani e programmi, generali e di settore, valutano preventivamente le conseguenze delle azioni e delle politiche previste sugli obiettivi del PTRQA.
2. La coerenza con gli obiettivi del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria costituisce elemento essenziale della valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di ciascuno strumento di pianificazione comunale, provinciale e di settore; in particolare la ValSAT del PRTQA dovrà essere assunta a riferimento in sede di ValSAT dei piani e programmi in merito a:
 - a) la verifica di coerenza con gli obiettivi del PRTQA di cui all'art. 4;

- b) la scelta degli indicatori per il monitoraggio, preferendo l'utilizzo di indicatori di tipo numerico e valutando la possibilità di utilizzare alcuni degli indicatori previsti nella Valsat del PRTQA.

Art. 25 (I)

Indirizzi per la pianificazione in materia di qualità dell'aria

1. Gli strumenti generali di pianificazione territoriale e urbanistica provinciali e comunali concorrono al perseguimento degli obiettivi del PTRQA raccordandosi con la pianificazione di settore prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia.
2. Il PTCP, in particolare, attua le disposizioni di cui al comma 1 attraverso:
 - a) la definizione dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;
 - b) il coordinamento dell'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia;
 - c) la definizione della dotazione delle infrastrutture della mobilità di carattere sovracomunale e l'individuazione dei corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità esistenti e quelli da destinare alle nuove infrastrutture;
 - d) l'individuazione, da effettuare d'intesa con i Comuni, delle aree produttive idonee ad essere ampliate per assumere rilievo sovracomunale e degli ambiti più idonei alla localizzazione delle nuove aree produttive di rilievo sovracomunale stabilendo l'assetto infrastrutturale e le caratteristiche urbanistiche e funzionali nel caso che il PTCP assuma il valore e gli effetti del PSC;
 - e) la promozione della realizzazione di infrastrutture idonee a consentire i più appropriati collegamenti delle aree produttive con la rete del trasporto combinato;
 - f) la programmazione e localizzazione, da effettuare d'intesa con i comuni, dei nuovi poli funzionali e la definizione degli obiettivi di qualità e delle condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale dei nuovi insediamenti;
 - g) l'individuazione dei centri urbani nei quali realizzare spazi e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale.
3. Il PSC, il POC, i PUA, il RUE e loro varianti, sulla base dei rispettivi contenuti definiti dalla LR 20/00, attuano le disposizioni di cui al comma 1 attraverso:
 - a) una localizzazione di nuovi insediamenti tale da contenere la domanda di mobilità e incentivare l'utilizzo di una mobilità alternativa al mezzo privato (trasporto pubblico su gomma, forme aggregate di trasporto anche commerciale, trasporto su rotaia);
 - b) strategie di pianificazione, nella localizzazione delle aree, idonee a contenere la dispersione degli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali;
 - c) la progressiva eliminazione della dispersione insediativa degli impianti produttivi, anche con linee di incentivazione al trasferimento di attività e/o di volumi edilizi incongrui con gli ambiti di insediamento;
 - d) la definizione di distanze minime degli insediamenti dalle fonti emissive di notevole entità, comprese le infrastrutture di trasporto, idonee alla riduzione della

popolazione esposta, attenendosi in linea di massima al principio di non approvare nuove previsioni urbanistiche che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o scolastici a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori alle seguenti:

- m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade classificate come strade di scorrimento;
 - m 150 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete autostradale e “grande rete” di interesse nazionale/regionale;
- e) la connessione degli insediamenti, sia residenziali che produttivi, con la rete ciclabile e ciclo/pedonale;
- f) la previsione di dotazioni territoriali, ecologiche e ambientali finalizzate a realizzare gli standard di qualità urbana (art. A-6 L.R. n. 20/2000) con particolare riferimento alla qualità dell'aria.
4. In particolare, con riferimento alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 118/2007 - Atto di indirizzo e coordinamento in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate (L.R. 20/2000, artt. 16 e A-14), per contrastare la dispersione insediativa delle aree produttive, la Provincia e i Comuni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, si attengono ai seguenti indirizzi specifici:
- a) privilegiare localizzazioni in aree connesse ai principali assi di comunicazione, nodi logistici, poli e reti infrastrutturali, con particolare riferimento alle linee ferroviarie;
 - b) le infrastrutture per l'accesso al sistema trasportistico primario non devono superare i livelli di congestione attesi con l'area a regime ($F/C < 0,7$);
 - c) le infrastrutture stradali di accesso all'area, sia esistenti che di nuova realizzazione, devono evitare l'attraversamento dei centri urbani;
 - d) deve essere perseguito l'obiettivo di realizzare adeguati sistemi di accessibilità alla rete ferroviaria e di ottimizzare gli aspetti della logistica;
 - e) deve essere valutata l'opportunità di prevedere all'interno degli ambiti produttivi sovra comunali una dotazione di servizi (spazi e luoghi): per gli addetti (asilo interaziendale, servizi per la ristorazione collettiva, spazi collettivi etc.) e per le imprese (direzionale, terziario, ricettivo, commerciale etc.).
5. Per i Comuni non ancora dotati di PSC le disposizioni di cui al presente articolo si attuano nell'ambito delle varianti al PRG ammesse dall'art. 41 della LR 20/00, nelle varianti ai REC, se e in quanto aventi influenze significative sull'evoluzione degli insediamenti.

Art. 26 (I)

Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell'aria

1. Dal momento che i consumi energetici rappresentano una delle fonti di inquinamento per la qualità dell'aria, i Comuni nella predisposizione dei propri Piani di settore e nei Regolamenti Urbanistici Edilizi (RUE) sono tenuti ad introdurre vincoli e prescrizioni riguardo a:

- a) progettazione degli edifici nuovi e delle ristrutturazioni indirizzata verso il risparmio energetico e la progettazione sostenibile degli insediamenti, con particolare riferimento alle prestazioni degli involucri, secondo le previsioni della Delibera della Giunta Regionale n. 593/1995 come modificata con Delibera della Giunta Regionale n. 268/2000 (Allegato B allo schema di regolamento edilizio tipo della Regione Emilia-Romagna) e s.m.i.;
- b) limitazione all'utilizzo dei combustibili più inquinanti per gli impianti termici civili;
- c) contenimento dei consumi di energia per la climatizzazione estiva e per il riscaldamento invernale;
- d) efficienza energetica degli impianti di riscaldamento;
- e) incentivi all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

2. La Provincia predisporre, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano, una Direttiva volta ad integrare e specificare i contenuti sopra riportati per l'elaborazione e l'adeguamento dei Regolamenti Urbanistici Edilizi (RUE).

I Comuni sono tenuti ad adeguare la propria pianificazione ai contenuti specificati nella Direttiva Provinciale con le modalità e i tempi di cui alla L.R. n. 20/2000.

Nell'elaborazione della Direttiva la Provincia avvierà apposite conferenze di concertazione con gli Enti Locali.

Art. 27 (D)

Valutazione di Impatto Ambientale

1. Per i progetti da sottoporsi alle procedure previste dalla L.R. n. 9/99 e successive modifiche e integrazioni, devono essere valutate preventivamente le conseguenze delle opere previste e di quelle ad esse connesse sugli obiettivi di qualità dell'aria definiti dal PTRQA.

2. In particolare, dovranno essere valutati gli effetti delle opere di cui sopra in termini comparati prima e dopo la loro attuazione, al fine del perseguimento del miglioramento della situazione in essere in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni del presente Piano (art. 4) prevedendo opportune prescrizioni in particolare per:

- a) disincentivare gli spostamenti con automezzo privato attratti e generati dagli insediamenti residenziali, commerciali e direzionali;
- b) mitigare gli impatti delle opere, sia in fase di cantiere che di esercizio;
- c) limitare l'utilizzo dei combustibili più inquinanti, contenere i consumi di energia per la climatizzazione estiva e per il riscaldamento invernale, favorire l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

3. Per quanto riguarda le attività produttive soggette alle procedure di cui alla L.R. n. 9/99 e s.m.i. valgono inoltre le disposizioni contenute nel Titolo IX.

Art. 28 (D)

Piantumazioni compensative e misure di mitigazione

I Comuni individuano nel proprio territorio ambiti da sottoporre a interventi di piantumazione arborea.

Tali interventi dovranno preferibilmente individuare recuperi di aree marginali, aree di tutela dei corpi idrici, parchi ecc. in una visione integrata del territorio.

Tali aree dovranno essere sottoposte a vincolo.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano i Comuni trasmettono alla Provincia gli elaborati cartografici con l'evidenziazione di tali aree.

Per le fonti emissive di rilevante entità, comprese le infrastrutture di trasporto, deve essere prevista l'introduzione di elementi naturali (alberi, siepi, etc.) idonei alla mitigazione dell'impatto sulla qualità dell'aria.

TITOLO VIII – IMPIANTI TERMICI CIVILI

Art. 29 (I)

Provvedimenti sugli impianti termici esistenti

1. I Comuni, in collaborazione con la Provincia, adottano tutte le misure di competenza necessarie a garantire lo scrupoloso rispetto delle norme sugli impianti termici al fine di ridurre i consumi e migliorare le emissioni nonché di tutelare la salute umana.
2. Tutti i Comuni, in collaborazione con la Provincia, promuovono l'informazione ai cittadini per quanto riguarda i controlli sui propri impianti termici e l'adozione di tecnologie per la climatizzazione domestica ad alta efficienza.
3. Alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2005 in merito alle procedure di controllo degli impianti termici, il Comune di Ferrara e la Provincia promuovono tavoli tecnici con le parti interessate per rivedere e rinnovare i protocolli di intesa volti alla semplificazione ed alla trasparenza delle procedure di controllo degli impianti, allo scopo di contenere i consumi energetici e le emissioni inquinanti in atmosfera
4. Il Comune di Ferrara e la Provincia gestiscono un'attività di controllo del rendimento energetico su tutti gli impianti termici adibiti alla climatizzazione degli ambienti ai sensi della Legge n. 10/91 e del D.P.R. n. 412/2005 e ss.mm.ii.. In particolare promuovono specifiche campagne di certificazione dei controlli da parte dei cittadini (mediante ricezione dell'apposito rapporto di controllo tecnico) per verificare la corretta gestione degli impianti termici; inoltre effettuano durante l'anno termico controlli presso l'utenza sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti adibiti a riscaldamento degli ambienti, avvalendosi di personale tecnico.
5. La vigilanza sugli impianti prevede inoltre un'attività di raccolta e organizzazione delle informazioni necessaria, oltre che per la programmazione dei controlli, anche per monitorare l'evoluzione del parco impianti sotto il profilo del risparmio energetico, dell'inquinamento atmosferico e della sicurezza degli ambienti e degli impianti. Tali dati potranno essere utilizzati anche per l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni.

Art. 30 (I)

Adeguamento degli impianti termici della Pubblica Amministrazione

La Provincia, i Comuni e gli altri soggetti pubblici sono tenuti alla sostituzione degli impianti termici civili funzionanti a gasolio presenti nelle proprie strutture con impianti a metano e/o all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Art. 31 (I)

Provvedimenti sugli impianti termici di nuova installazione

1. La Provincia promuove la sottoscrizione di accordi di programma che coinvolgano i soggetti che commercializzano il gas, gli installatori di caldaie a gas, gli istituti di credito e le

amministrazioni pubbliche al fine di agevolare la sostituzione delle caldaie a gasolio e olio combustibile, anche mediante l'utilizzo di eventuali contributi pubblici.

2. I Comuni, nell'attuazione degli strumenti urbanistici, favoriscono lo sviluppo di sistemi di cogenerazione di quartiere o di isolato oppure impianti di microcogenerazione in grado di soddisfare il fabbisogno di singoli edifici.

Tale obiettivo specifico può essere perseguito anche prevedendo appositi incentivi economici e/o modulando il recepimento delle riduzioni degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) di cui ai punti 1.6.1 e 1.6.12 della DGR n. 849 del 4 marzo 1998.

3. In sede di rilascio dei titoli abilitativi, i Comuni promuovono l'adeguamento degli impianti termici per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e compatibilità ambientale ed il contenimento dei consumi energetici negli edifici, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 387/2002.

TITOLO IX – SISTEMA PRODUTTIVO

Art. 32 (I)

Obiettivi

1. Sulla base dei dati del Quadro Conoscitivo e della zonizzazione di cui all'art. 5, e in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni del presente Piano di cui all'art. 6, dovrà essere raggiunta una progressiva e costante riduzione dei flussi globali autorizzati di emissioni in atmosfera generate da attività produttive per gli inquinanti critici, in particolare per il materiale particolato e per gli ossidi di azoto (quali precursori di materiale particolato e di ozono).

2. La Provincia di Ferrara, quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, interviene prioritariamente sugli insediamenti produttivi nuovi o trasferiti e sulle modifiche ed ampliamenti degli impianti produttivi esistenti; inoltre promuove il necessario rinnovamento tecnologico degli insediamenti produttivi esistenti.

3. Sulla base della zonizzazione di cui all'art.5, poiché l'intero territorio provinciale appare critico rispetto al PM10, le norme del presente Titolo IX che riguardano le emissioni di materiale particolato e di ossidi di azoto sono applicate all'intero territorio provinciale.

4. Al fine di perseguire in modo più efficace gli obiettivi di riduzione degli inquinanti maggiormente critici per il territorio provinciale così come definiti all'art. 6, la Provincia di Ferrara istituisce, entro 3 mesi dall'approvazione del presente Piano, un tavolo tecnico provinciale con il compito di definire un '*Indice Sintetico di Impatto*' che consenta di gestire le nuove autorizzazioni in funzione del quadro emissivo generale, delle riduzioni emissive ottenute, e dell'obiettivo di riduzione sul PM10 totale, attraverso le riduzioni del PM10 primario e dei precursori, in particolare durante il periodo critico ottobre-marzo.

I criteri per la definizione dell'indice sintetico sono concordati con le associazioni di categoria

Art. 33 (P)

Insediamenti nuovi/trasferiti/modificati

1. Per gli insediamenti produttivi nuovi o trasferiti che generano inquinamento atmosferico ovvero per gli insediamenti produttivi esistenti soggetti a modifiche impiantistiche che determinano un aumento del flusso inquinante già autorizzato, convogliato e/o diffuso, il proponente dovrà in sede di richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera dimostrare la conformità ai seguenti requisiti:

- a) l'utilizzo della migliore tecnica disponibile atta al contenimento delle emissioni in atmosfera di materiale particolato e degli ossidi di azoto, anche con riferimento alle BREF comunitarie;
- b) nei cicli di combustione che utilizzano fonti energetiche non rinnovabili dovrà essere utilizzato prioritariamente metano o altri combustibili a basso impatto ambientale. Vengono consentiti impianti di produzione di energia tramite l'utilizzo di biomasse purché vengano rispettati i requisiti fissati al successivo art.39;
- c) per gli impianti produttivi che generano rilevanti flussi di sostanze inquinanti ovvero se il contesto territoriale giustifica una particolare attenzione al

monitoraggio delle emissioni, dovrà essere prevista l'installazione di sistemi di controllo in continuo dei principali punti di emissione, con particolare riferimento agli ossidi di azoto ed al materiale particolato. Il sistema di monitoraggio e controllo in continuo delle emissioni potrà essere esteso anche ad altri inquinanti rilevanti nello specifico ciclo produttivo o a parametri di controllo del funzionamento dell'impianto. In particolare per gli ossidi di azoto dovrà essere previsto il monitoraggio in continuo per tutti gli impianti di combustione per produzione di energia, elettrica e/o termica (compresi forni di cottura), con potenzialità termica superiore o uguale a 50 MW.

2. Per gli impianti modificati/trasferiti il proponente dovrà inoltre presentare efficaci programmi di riduzione delle emissioni al 2012, in linea con gli obiettivi del presente Piano di cui all'art. 6.

Per i nuovi impianti la compatibilità ambientale andrà verificata sulla base dell'*Indice Sintetico di Impatto* definito al precedente art. 32. Fino alla definizione dell'*Indice Sintetico di Impatto*, la valutazione sarà comunque effettuata sulla base degli obiettivi e delle norme del presente Piano.

Art. 34 (P)

Insedimenti esistenti

Nelle more di nuovi criteri di autorizzazione nazionali e/o regionali la Provincia di Ferrara promuove e ricerca accordi per il contenimento delle emissioni da specifici insediamenti produttivi esistenti. Ove il contesto territoriale e le condizioni locali dell'ambiente richiedano una riduzione degli apporti inquinanti degli insediamenti ivi presenti, verrà richiesto il rinnovo tecnologico dei cicli di produzione nonché l'adozione di materie prime a minore impatto ambientale ovvero l'adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili per l'abbattimento degli inquinanti emessi, accordando tempi e modalità di realizzazione compatibili con l'investimento necessario, ma anche con le esigenze ambientali e di tutela della salute pubblica.

Art. 35 (P)

Misure per il materiale particolato

1. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti artt. 33-34, su tutto il territorio provinciale per gli insediamenti produttivi nuovi o trasferiti che generano emissioni di materiale particolato ovvero per gli insediamenti produttivi esistenti soggetti a modifiche impiantistiche che determinano un aumento del flusso inquinante già autorizzato, convogliato e/o diffuso, di materiale particolato, potrà essere richiesta in sede di rilascio dell'autorizzazione:

- a) la caratterizzazione chimica e granulometrica del particolato generato: potranno essere stabiliti limiti massimi di concentrazione per le frazioni fini di particolato (PM10 e PM2,5);
- b) l'utilizzo di idonei impianti di abbattimento del materiale particolato in tutte le fasi di produzione che generano tale inquinante; gli impianti di abbattimento dovranno rispondere ai requisiti di migliore tecnica disponibile sia in relazione alla

- granulometria del materiale particellare generato sia alle caratteristiche chimiche e di pericolosità delle polveri stesse;
- c) l'adozione di ogni accorgimento, anche gestionale, dell'impianto, atto a limitare le emissioni di polveri diffuse in ambiente esterno in ogni fase lavorativa potenzialmente inquinante con particolare attenzione alle fasi di movimentazione, trasporto e stoccaggio;
 - d) il confinamento di ogni fase lavorativa che può generare emissioni di particolato, la conseguente aspirazione ed il convogliamento ad idonei impianti di abbattimento.

Art. 36 (P)

Limitazioni al consumo di olio combustibile

Decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano non potranno più essere autorizzate, nei siti dove sia presente ed usufruibile la rete di distribuzione di gas metano, le emissioni in atmosfera di nuovi impianti derivanti dalla combustione di olio combustibile e altri distillati pesanti del petrolio.

Art. 37 (P)

Limitazione al consumo di solventi e di preparati contenenti solventi

1. Ai sensi della direttiva 2002/3/CE e del suo successivo recepimento con D.Lgs. n. 183/2004, considerato che i composti organici volatili (COV), diversi dal metano, possono produrre inquinanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare, così da costituire inquinanti precursori dell'ozono, su tutto il territorio provinciale dovrà essere raggiunto il contenimento delle emissioni di COV per quanto tecnicamente possibile. A tal fine dovrà essere perseguito:

- a) l'utilizzo di materie prime a minore o nullo contenuto di solventi;
- b) la graduale sostituzione di preparati e solventi classificati cancerogeni, teratogeni, mutageni, solventi alogenati a tossicità particolarmente elevata per la salute e per l'ambiente;
- c) il recupero di solventi utilizzati nei cicli produttivi, alternativo al loro smaltimento come rifiuti;
- d) l'utilizzo di apparecchiature di sgrassaggio e di pulizia mediante solventi a ciclo chiuso e dotati di dispositivi di recupero e condensazione dei vapori prodotti prima dello scarico in atmosfera;
- e) ove necessario ed in assenza di migliori tecniche disponibili atte al contenimento della formazione di COV in atmosfera, dovrà essere prevista l'adozione di idonei dispositivi per l'abbattimento dei COV.

Art. 38 (I)

Contenimento dei consumi energetici

1. Il contenimento dei consumi energetici è obiettivo fondamentale del PTRQA e rappresenta elemento di valutazione delle domande di modifica/trasferimento degli impianti, nonché delle domande di autorizzazione dei nuovi, determinando ove necessario specifiche prescrizioni.

2. Ai fini del contenimento dei consumi di energia primaria, la Provincia valuta in sede di esame delle domande di autorizzazione alle emissioni:

- a) il ricorso a sistemi a fonti rinnovabili, attraverso l'installazione di impianti a collettori solari, di impianti fotovoltaici e di impianti geotermici;
- b) la riduzione dei consumi di energia nei processi produttivi, attraverso l'ottimizzazione del rendimento delle macchine nei processi produttivi, l'utilizzo di motori ad alta efficienza e il recupero di calore;
- c) la riduzione dei consumi di energia per riscaldamento e raffrescamento;
- d) la produzione combinata di energia elettrica e termica purché sia verificata in fase di autorizzazione che l'impatto sulla qualità dell'aria sia migliorativo rispetto ai sistemi convenzionali di produzione di energia termica. Nel caso l'energia termica prodotta dal gruppo di cogenerazione venga utilizzata in una rete di teleriscaldamento ad uso civile, in fase progettuale dovrà essere valutato anche l'utilizzo del surplus di calore nel periodo estivo.

Art. 39 (D)

Impianti di produzione di energia da biomasse

Al fine di favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto, la Provincia incentiva la produzione di energia da colture di tipo vegetale, in particolare provenienti dal tessuto agricolo locale e in impianti di piccola dimensione.

Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 387/2003 e dalla Legge Regionale n. 26/2004, la Provincia approva, entro sei mesi dall'approvazione del PTRQA, linee guida per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che, in particolare per quanto riguarda impianti che trattano biomasse di origine vegetale, dovranno prevedere l'analisi del ciclo di vita delle filiere produttive e ispirarsi ai seguenti criteri:

1. valorizzazione delle tradizioni agricole della provincia;
2. garantire l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, a fini sia energetici che ambientali;
3. contribuire alla riduzione dell'inquinamento sia locale che globale;
4. privilegiare l'utilizzo di terreni marginali e scarti di produzioni agricole

Art. 40 (P)

Impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale o a Valutazione di Impatto Ambientale

1. Fermo restando i valori limiti di emissione fissati dalla Normativa nazionale e regionale, su tutto il territorio provinciale, per gli insediamenti produttivi che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 59/05 o soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale, potranno essere autorizzati limiti massimi di concentrazione delle sostanze inquinanti più restrittivi rispetto alla normativa in vigore e limitazioni al flusso di massa per i principali inquinanti valutati caso per caso sulla base delle tecniche adottate o da adottare, in funzione delle criticità territoriali-ambientali del sito in cui l'impianto è collocato.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art 8 del D.Lgs. n. 59/05, nel caso in cui le valutazioni tecniche effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e/o specifici monitoraggi della qualità dell'aria dell'area interessata dimostrino la necessità dell'applicazione di misure più rigorose per la tutela della salute di quelle ottenibili con le Migliori Tecniche Disponibili (BAT), l'autorità competente, in alternativa al diniego dell'autorizzazione, può prescrivere soluzioni tecniche supplementari che non soddisfino al requisito di disponibilità di cui all'art 2, comma 1, lettera o) numero 2) del D.Lgs 59/05.

3. La Provincia, nel rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, rispetta in ogni caso le seguenti direttive, deliberate dalla Giunta Provinciale con Atto n. 53697 del 20/06/2006:

- a) favorire la partecipazione attiva dei cittadini al processo autorizzativo mettendo in atto misure idonee a comunicare l'avvio del procedimento a tutti i potenziali interessati e rendendo disponibili gli esiti dello stesso;
- b) determinare le modalità di applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili in base alle criticità territoriali-ambientali dello specifico sito in cui è collocato l'impianto, che emergono dal quadro conoscitivo e dagli strumenti di programmazione territoriale e di tutela ambientale, al fine di rendere massima la protezione dell'ambiente e della salute;
- c) perseguire i seguenti obiettivi di salvaguardia e risanamento ambientale:
 - i. risanamento della qualità dell'aria (riduzione degli inquinanti maggiormente pericolosi per la nostra area: NO_x, PM10, PM2.5, CO₂, microinquinanti di origine industriale tossici/cancerogeni);
 - ii. risparmio energetico;
 - iii. risparmio idrico;
 - iv. contenimento nella produzione dei rifiuti;
 - v. tutela degli ecosistemi naturali e difesa della biodiversità.

Art. 41 (D)

Trasporto materiali pulverulenti da attività estrattive

Nell'ambito delle autorizzazioni comunali in materia di attività estrattive, tutti i Comuni della Provincia sono tenuti a prescrivere l'efficace copertura dei mezzi di trasporto al fine di evitare la dispersione delle polveri.

Art. 42 (I)

Misure per l'adesione al Regolamento EMAS

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano i Comuni e la Provincia adottano procedure e facilitazioni anche di carattere fiscale e tariffario per le imprese registrate EMAS e/o certificate ISO 14001 insistenti nei propri territori, e misure incentivanti l'adesione alla certificazione anche da parte di gruppi di imprese, anche fornendo un supporto conoscitivo per le indagini territoriali/ambientali propedeutiche alla certificazione ambientale per ambiti produttivi.

A tal fine la Provincia di Ferrara istituisce un tavolo di coordinamento con i Comuni.

TITOLO X – AGRICOLTURA

Art. 43 (I)

Riduzione dell'impatto dei mezzi agricoli

La Provincia, tramite le misure del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, al fine di diminuire la produzione di particolato sottile identifica modalità incentivanti il rinnovo del parco mezzi agricoli più inquinanti e la loro sostituzione con mezzi a minimo impatto.

La Provincia è altresì impegnata a:

- a) promuove l'utilizzo di efficaci dispositivi antiparticolato;
- b) promuove l'utilizzo di combustibili a minore impatto ambientale.

Art. 44 (I)

Uso di pesticidi e fertilizzanti chimici

La Provincia tramite:

- a) le attività previste dalla L.R. n. 28/1998;
- b) le misure del Piano Regionale di Sviluppo Rurale;
- c) il Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola (disposizioni attuative del DM 7/04/2006);

incentiva le tecniche di produzione integrata e di produzione biologica, anche al fine di favorire un minor utilizzo di fertilizzanti e di antiparassitari di origine chimica.

Art.45 (D)

Divieto di fuochi all'aperto

1. Allo scopo di contenere le emissioni di polveri sottili, sono vietati i fuochi all'aperto di scarti vegetali (legname, potature, residui di lavorazioni agricole, ecc.) ad esclusione degli esemplari affetti da patologie per le quali il Servizio Fitosanitario Regionale indica come necessaria la distruzione per combustione.

2. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri Regolamenti di Igiene al divieto di cui al comma che precede, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano.

Art. 46 (D)

Utilizzazione agronomica dei reflui di allevamento

Ai fini di limitare le emissioni in atmosfera di ammoniaca, l'utilizzazione agronomica dei reflui di allevamento dovrà essere assoggettata alle norme e alle modalità previste dal "Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola" della Regione Emilia-Romagna in attuazione del D.M. 7/04/2006.

TITOLO XI – INFORMAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE E PARTECIPAZIONE

Art. 47 (I)

Obiettivi

1. La Provincia ed i Comuni perseguono il miglioramento della protezione dell'ambiente atmosferico anche attraverso un maggiore coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti delle problematiche inerenti l'inquinamento dell'aria.

2. A tale scopo, le autorità e la popolazione interessate sono informate degli obiettivi e dei contenuti del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria e degli esiti del monitoraggio degli effetti di Piano, nonché delle misure correttive che eventualmente si ritenessero opportune.

Art. 48 (D)

Informazione

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 351/1999, la Provincia garantisce che informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati siano messe a disposizione del pubblico nonché degli organismi interessati.

2. A tale scopo, la Provincia aggiorna il sito web dedicato alla qualità dell'aria che contiene, oltre ai documenti di pianificazione prodotti dalla Provincia, le informazioni utili a descrivere lo stato della qualità dell'aria, con particolare riferimento ai monitoraggi e ai dati epidemiologici.

3. La Provincia, in collaborazione con Comune di Ferrara e ARPA, pubblica annualmente un Rapporto sulla Qualità dell'Aria che illustri gli andamenti dei diversi inquinanti nell'anno precedente sulla base delle rilevazioni delle centraline, dei campionatori passivi, delle campagne del mezzo mobile.

4. La Provincia inoltre si impegna a divulgare, tramite pubblicazione su web e distribuzione nelle scuole e negli uffici pubblici, una newsletter periodica che illustri gli andamenti dei diversi inquinanti.

5. La Provincia si impegna a integrare il set di indicatori del proprio bilancio ambientale con quelli individuati nella ValSAT del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria.

6. La Provincia e i Comuni promuovono iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica tramite l'attivazione di campagne informative rivolte a tutti i cittadini, alle utenze del settore terziario e alla popolazione scolastica, al fine di favorire l'informazione relativamente a:

- a) utilizzo di mezzi di trasporto pubblico e benefici di ordine ambientale ed economico ottenibili con comportamenti più consapevoli in grado di ridurre la domanda di mobilità privata;
- b) risparmio energetico e uso delle fonti rinnovabili e benefici di ordine ambientale ed economico ottenibili con comportamenti meno dissipativi di energia.

7. Al fine di contrastare il trend di aumento del parco dei veicoli alimentati a gasolio, la Provincia promuove iniziative di informazione al fine di portare a privilegiare l'uso e l'acquisto di veicoli a motore eco-compatibili (metano, gpl, elettrici, ibridi, idrogeno).

Art. 49 (D)
Formazione

1. La Provincia ed i Comuni, anche in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l'ARPA, l'Università e gli enti di ricerca, promuovono l'attivazione di iniziative relative alla formazione e all'aggiornamento di insegnanti, educatori, amministratori e tecnici degli enti pubblici e privati.

2. La Provincia ed i Comuni promuovono l'informazione e l'assistenza per l'accesso ai finanziamenti UE per il miglioramento delle emissioni atmosferiche delle attività produttive e per l'accesso delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale (EMAS).

Art. 50 (P)
Partecipazione

1. In applicazione dei principi della Convenzione di Aarhus, la Provincia di Ferrara promuove, con modalità volontarie ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella L.R. n. 20/00, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni ad ogni attività pianificatoria in campo ambientale anche per la stesura del relativo Documento Preliminare.

PARTE TERZA- LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

TITOLO XII – IL PIANO D'AZIONE

Art. 51 (D)

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Piano di Azione vale, ai sensi dell'art 7 del D. Lsg. n. 351/99, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, e coinvolge, con misure differenziate da zona a zona, l'intero territorio provinciale.
2. A norma dell'art. 122 della L.R. n. 3/99, la Provincia, in accordo con il Comune di Ferrara, nell'ambito degli accordi regionali e di eventuali accordi sovraregionali e previa consultazione della Conferenza dei Sindaci, predispone annualmente il Piano d'Azione per la gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite della qualità dell'aria .
3. Il Piano d'Azione viene adottato nei mesi critici dell'anno, indicativamente da ottobre a marzo, attraverso uno specifico Accordo di Programma tra la Provincia e i Comuni che, a norma dell'art. 3, viene sottoscritto entro il 20 settembre di ogni anno fino a quando l'attuazione degli interventi previsti dal PTRQA non avrà consentito di evitare i rischi di episodi acuti di inquinamento.
4. Negli agglomerati il Piano di Azione concorre a contrastare i superamenti dei limiti di legge previsti per il PM10, l'NO2 e il benzene, nelle more dell'attuazione degli interventi previsti dal PTRQA.
5. Poiché la dimensione territoriale risulta di fondamentale importanza per l'efficacia dei provvedimenti, la Provincia opera, per quanto di propria competenza, affinché venga realizzato l'indispensabile coordinamento:
 - a) fra le diverse Province della Regione;
 - b) fra le diverse Regioni del bacino padano.

Art. 52(D)

Contenuti del Piano di Azione

1. Il Piano di Azione, redatto a norma dell'art. 51, coerentemente con quanto descritto nella Relazione di Piano, dovrà prevedere misure per:
 - a) limitare la circolazione delle autovetture diesel prive di efficaci dispositivi anti-particolato, con particolare riferimento alle autovetture più vetuste;
 - b) limitare la circolazione dei veicoli commerciali alimentati a gasolio privi di efficaci dispositivi anti-particolato, con particolare riferimento ai veicoli più vetusti;
 - c) limitare in generale il numero dei veicoli circolanti;
 - d) incrementare e incentivare l'offerta di servizi di TPL.
2. Il Piano d'Azione dovrà inoltre valutare la necessità di una eventuale riduzione delle emissioni per le attività produttive maggiormente impattanti.

3. Poiché gli inquinanti critici (PM10 e NO2) sono caratterizzati da un'alta diffusività sull'intero territorio provinciale, il Piano d'Azione potrà prevedere l'estensione delle misure di limitazione anche a zone del territorio provinciale per le quali non si riscontrino superamenti dei limiti di legge

4. Condizione essenziale affinché gli obiettivi del Piano di Azione possano essere raggiunti è la condivisione da parte dei cittadini e delle categorie produttive coinvolte. La Provincia pertanto promuove adeguate iniziative di informazione e coordinamento di tutte le parti sociali, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti pubblici.

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E TRANSITORIE

Art. 53

Disposizioni attuative e transitorie

1. Il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione del PTRQA stesso sul BUR, ai sensi dell'art. 27, commi 12 e 13, della L.R. n. 20/00. Sono in ogni caso fatte salve le determinazioni, anche autorizzative, efficaci alla data di entrata in vigore del Piano, le quali dovranno essere adeguate ai contenuti di Piano stesso entro 6 mesi dall'entrata in vigore del medesimo.

2. L'adeguamento al PTRQA delle pertinenti pianificazioni, laddove necessario, avviene comunque entro 2 anni dalla data di pubblicazione del PTRQA.

3. L'adeguamento di cui al comma che precede avviene da parte delle Autorità competenti previa intesa con la Provincia, la quale partecipa al procedimento di adozione delle varianti ovvero dei Piani, a tal fine necessari, e promuove tale adeguamento anche convocando di propria iniziativa apposite conferenze di servizi e promuovendo accordi di programma, anche di natura decisoria.

4. In caso di mancato adeguamento la Provincia fa uso di poteri sostitutivi nei casi, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, ovvero esercita il proprio potere di iniziativa in tal senso in sede regionale.

5. Il recepimento delle prescrizioni e direttive del presente Piano, nonché l'efficace rispetto degli indirizzi ed obiettivi dallo stesso stabiliti costituisce specifico elemento di valutazione degli strumenti di pianificazione comunali e di altre pubbliche amministrazioni.

Non potranno essere erogati trasferimenti/contributi comunque denominati da parte della Provincia ai Comuni od altri soggetti pubblici che non recepiscano il presente PTRQA o non ottemperino alle sue disposizioni.

La Provincia può validamente sospendere ogni trasferimento di risorse, anche derivate o comunque non proprie, di qualunque natura, ai comuni o a quegli enti pubblici che non recepiscano il presente PTRQA o non ottemperino alle sue disposizioni.

In tali casi la Provincia potrà eventualmente raggiungere con i Comuni o gli altri enti pubblici appositi accordi ex art. 15 l. 241/90 con i quali questi ultimi si impegnino, fornendo le idonee garanzie del caso, al recepimento ed adempimento del presente Piano, a fronte di un parziale e proporzionale trasferimento delle risorse in oggetto.

Art. 54- Misure di salvaguardia

1. A decorrere dalla data di adozione del presente Piano, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche:

- a) sospendono ogni determinazione in merito ad autorizzazioni, concessioni, nulla osta, od altri atti di assenso comunque denominati, comprese le eventuali denunce di inizio attività, che si pongano in contrasto con le norme del presente Piano o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;

- b) sospendono e se del caso interrompono, l'approvazione di strumenti di pianificazione che siano in contrasto con le norme del presente Piano nel rispetto dei termini di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000.